

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2435 del 24/04/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - PRATI GIANLUIGI E BERETTA PAOLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE LUBIANA IN COMUNE DI MORFASSO (PC) AD USO IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO E ABBEVERAGGIO ANIMALI DA CORTILE - PROC. PC24A0013 - SINADOC 9230/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2539 del 24/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – PRATI GIANLUIGI E BERETTA
PAOLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DAL TORRENTE LUBIANA IN COMUNE DI MORFASSO
(PC) AD USO IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO E ABBEVERAGGIO ANIMALI
DA CORTILE - PROC. PC24A0013 – SINADOC 9230/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, i Sig.ri Prati Gianluigi (C.F.: PRTGLG53D13G535M) e Beretta Paola (C.F.: BRTPLA56P50G535J) hanno presentato, in data 01/02/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 19651), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 12/04/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 68769), istanza di concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Lubiana ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001, codice pratica PC24A0013, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Morfasso (PC), Località Secchi di Rocchetta, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 42, fronte mappale n. 565; coordinate UTM-RER: X: 554.678,40 - Y: 952.321,29;
- destinazione della risorsa per uso irrigazione verde privato e abbeveraggio animali da cortile;
- portata massima di esercizio pari a 5 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 250 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 169 del 05/06/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o

impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico e assimilati";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire, come dettagliato all'articolo 7 del Disciplinare di concessione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le seguenti prescrizioni:

- installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati;
- messa in atto di azioni di risparmio della risorsa idrica;
- rigoroso rispetto sia dell'obbligo di lasciar defluire, a valle della derivazione, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua, pari a 8 l/s nel periodo estivo e 13 l/s nel periodo invernale, sia delle sospensioni dei prelievi ai sensi dell'art. 30 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (assunto in data 17/05/2024 al n. 90683 del protocollo ARPAE);

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia-Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Piacenza (assunto in data 22/01/2025 al n. 12354 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che i richiedenti hanno:

- corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2025;
- versato in data 21/04/2025 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC24A0013;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** ai Sig.ri Prati Gianluigi (C.F.: PRTGLG53D13G535M) e Beretta Paola (C.F.: BRTPLA56P50G535J) fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Torrente Lubiana, codice pratica PC24A0013, ai sensi dell'art. 5 e ss. R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Morfasso (PC), Località Secchi di Rocchetta, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 42, fronte mappale n. 565; coordinate UTM-RER: X:554.678,40 - Y: 952.321,29;
 - destinazione della risorsa per uso irrigazione verde privato e abbeveraggio animali da cortile;
 - portata massima di esercizio pari a 5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 250 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: Torrente Lubiana, c.i. non classificato;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito delle azioni poste in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, articolo 7;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 14/04/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per il canone dell'anno 2025 è stato pagato;
5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 250,00, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **che la presente concessione** è rilasciata in solido a Prati Luigi e Beretta Paola, conseguentemente, qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto;

8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
10. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
11. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata Prati Gianluigi (C.F.: PRTGLG53D13G535M) e Beretta Paola (C.F.: BRTPLA56P50G535J) - codice pratica PC24A0013.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da motopompa aspirante della potenza di 4 kw, prevalenza di 39,8 m, con un tubo di pescaggio del diametro di 50 mm posizionato nell'alveo del Torrente Lubiana in un "pozzone" presente a valle della briglia esistente. L'acqua derivata verrà poi inviata attraverso condotte poste in proprietà privata a un laghetto ornamentale, alimentato anche da acque meteoriche, e successivamente al sistema irriguo della proprietà.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Morfasso (PC), Località Secchi di Rocchetta, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 42, fronte mappale n. 565; coordinate UTM-RER: X: 554.678,40 - Y: 952.321,29.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'abbeveraggio degli animali domestici da cortile e all'irrigazione del giardino di proprietà e delle piante ivi presenti, per una superficie complessiva di circa 00.15.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 250 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Lubiana, c.i. non classificato.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **€ 193,52**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **250,00**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è

tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è rigorosamente tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 8 l/s nel periodo estivo e 13 l/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal

prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

- 10. Azioni di risparmio della risorsa** - E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 12354 del 22/01/2025, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 11 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

1. La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore di Prati Luigi e Beretta Paola, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

I sottoscritti Prati Gianluigi (C.F.: PRTGLG53D13G535M) e Beretta Paola (C.F.: BRTPLA56P50G535J), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 14/04/2025, firmato per accettazione dai concessionari.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[PC24A0013]

Riscontro al prot. ARSTPC n. 28858 del 08/05/2024

Oggetto: Prati Gianluigi e Beretta Paola - domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da t. Lubiana, in Località Secchi di Rocchetta, Comune di Morfasso (PC), ad uso igienico e assimilati - Codice Procedimento PC24A0013 - Sinadoc: 9230/2024 - Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC n. 28858 in data 08/05/2024, il rilascio del parere idraulico di competenza allo Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) per l'istanza concessoria avanzata dal Sig. Prati Gianluigi e Sig.ra Beretta Paola (nel seguito, *Richiedenti*) in merito all'occupazione stagionale di area del demanio regionale fluviale del corso d'acqua torrente Lubiana per attingimento con impianto di sollevamento rappresentato da un gruppo elettropompa orizzontale, monoblocco monostadio con girante calettata sull'albero motore, bocca di aspirazione assiale e corpo di mandata a voluta, marca Rovatti, composta da un corpo pompa modello MEW5,5/32 posizionato sulla sponda del torrente, su porzione di terreno posta in loc. Secchi di Rocchetta, Comune di Morfasso (PC), ad uso igienico e assimilati. L'area di prelievo è catastalmente identificata con il mappale 565 foglio 42 dell'N.C.T. del Comune di Morfasso (PC), di proprietà dei *Richiedenti*, con punto di presa con coordinate UTM* 32N: x 554597 y 4952123, ubicato sulla sponda sinistra del torrente Lubiana.

Vista la documentazione pervenuta allo Scrivente UT:

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE		LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
ad uso interno: DP/	Classif. 650.20						2024	65	26



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri_prati_PC24A0013
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 3 - 4_pc01-signed
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 4 - 5_rtc01-signed
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 5 - 8_testoemail_6759006
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 6 - 0_PG2024196516746311660600256766_timbrato
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 7 - 1_c_i_paola_beretta
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 8 - 3_ctr01-signed
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 9 - 2_c_i_prati_gianluigi
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 10 - 6_rvsi
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 11 - 7_tavola01-signed
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 12 - 0_rtc01_rev_aprile2024-signed
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - Allegato N° 13 - 1_testoemail_6964424
-  Prot_08-05-2024_0028858_E - File primario - Richiesta_pareri_prati_PC24A0013_firmato.pdf

dalla quale si evince che l'opera di presa consiste in una pompa orizzontale mobile tipo Rovatti avente potenza di 4 kW, prevalenza di 39,8 m e con portata massima di prelievo pari a 5 l/s, con diametro dei tubi di pescaggio pari a 50 mm. Il volume annuo captato sarà pari a 250 m³ annui.

Preso atto che:

- l'Ufficio ARPAE SAC di Piacenza riconduce la richiesta alla categoria D.1.1 "istanze di nuove occupazioni senza opere" ai sensi della DGR 714/2022;
- i *Richiedenti* dichiarano quanto segue:
 - Il prelievo sarà esercitato nel punto di coordinate UTM* 32N: x 554597 y 4952123, ubicato sulla sponda sinistra del Torrente Lubiana, Cod. Corpo Idrico (come da Piano di Gestione Acque) _____, sul terreno censito al catasto del Comune di Morfasso (PC).
Località: Rocchetta
Dati catastali: foglio 42 mappale 565, di proprietà dei richiedenti.
 - L'opera di presa consiste in una pompa orizzontale mobile tipo Rovatti avente potenza di 4 kW, prevalenza di 39,8 m e con portata massima di prelievo pari a 5 l/s. Il volume annuo captato sarà pari a 250 m³ annui. Il diametro dei tubi di pescaggio sarà pari a 50 mm.
La derivazione interferisce con gli aspetti idraulici soltanto per i pochi metri in cui sarà immersa la pompa di presa.
 - Il punto di prelievo non è ubicato all'interno di un'area naturale protetta o di un sito "Natura 2000"
 - Uso della risorsa richiesta:
 - uso igienico e assimilati, l'acqua verrà usata per abbeverare i tanti animali da cortile e annaffiare l'ampio giardino e le piante nei mesi estivi.

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, alla nuova occupazione stagionale di area del demanio regionale fluviale del corso d'acqua torrente Lubiana per attingimento con impianto di sollevamento rappresentato da un gruppo elettropompa orizzontale, monoblocco monostadio con girante calettata sull'albero motore, bocca di aspirazione assiale e corpo di mandata a voluta, marca Rovatti, composta da un corpo pompa modello MEW5,5/32 posizionato sulla sponda del torrente, su porzione di terreno posta in loc. Secchi di Rocchetta, Comune di Morfasso (PC), ad uso igienico e assimilati. L'area di prelievo è catastalmente identificata con il mappale 565 foglio 42 dell'N.C.T. del Comune di Morfasso (PC), di proprietà dei *Richiedenti*, con punto di presa con coordinate UTM* 32N: x 554597 y 4952123, ubicato sulla sponda sinistra del torrente Lubiana. La concessione d'uso prevede l'ottemperanza alle prescrizioni idrauliche di seguito riportate:

- i *Richiedenti* sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del torrente Lubiana in prossimità del punto di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante da eventuali modesti risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa mobile atta al prelievo delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, competeranno unicamente ai *Richiedenti*;
- nel caso in cui, ai fini delle lavorazioni previste, sia necessario accedere con mezzi all'alveo del torrente Lubiana oppure occorranza piste/aree di stoccaggio in area demaniale, Questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte dei *Richiedenti*;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo ai *Richiedenti*, i quali ne sono costituiti custodi, ovvero sono tenuti al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- qualora i *Richiedenti* intendano porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse ad insindacabile giudizio della Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente, l'opera mobile di presa dovrà essere rimossa;
- è fatto obbligo ai *Richiedenti* di rimuovere ordinariamente a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Lubiana, specie in considerazione di potenziali eventi di piena improvvisi;
- è ad esclusivo e totale carico dei *Richiedenti* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna ittica - e cose, restando



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;

- i *Richiedenti* sono consapevoli che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà ai *Richiedenti* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'attingimento idrico. In particolare, i *Richiedenti* sono obbligati a tenersi informati sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in qualunque momento. È a totale responsabilità, carico e spese dei *Richiedenti* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico.

I *Richiedenti* formalmente si obbligano, per sé e/o loro aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.